



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO NELL'EMILIA Sezione 1, riunita in udienza il 06/02/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

MONTANARI MARCO, Presidente e Relatore

GRANATO PASQUALE, Giudice

ROMITELLI BRUNO, Giudice

in data 06/02/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 11/2023 depositato il 11/01/2023

proposto da

[REDACTED]

Difeso da

[REDACTED]

ed elettivamente domiciliato presso [REDACTED]

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Emilia - Via Borsellino N. 32 42124 Reggio Nell'Emilia RE

elettivamente domiciliato presso dp.reggioemilia@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09520220006053031000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2017

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1-Il sig. ██████████ ricorre, nei confronti dell' Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Reggio Emilia, avverso cartella di pagamento emessa ai fini irpef, relative sanzioni ed interessi, per l'anno d'imposta 2017; valore economico della controversia € 10.979,23; la materia del contendere è originata dal ,ritenuto, indebito utilizzo della detrazione d'imposta per interventi di riqualificazione energetica, di cui ai commi 344-349 L.n.296/2006, agevolazione più volte prorogata dal Legislatore fino a comprendervi ,anche, il periodo d'imposta in contenzioso; l'illegittimità dell'utilizzo della detrazione è originata, come affermato dalla comunicazione di rigetto del provvedimento di autotutela, dalla tardività della comunicazione all'ENEA dei dati all'art 4, comma 1 bis del d.m.19-02-2007MEF; la stessa, infatti, avrebbe dovuto essere effettuata entro 90 giorni dalla fine dei lavori; dalla sua tardività l'intimata Agenzia fa conseguire l'illegittimo utilizzo della detrazione; il Ricorrente grava l'atto impugnato sul presupposto della, sua illegittimità, posto che né la legislazione primaria né quella secondaria qualificerebbero come decadenziale il richiamato termine; chiede, infine, l'annullamento dell'atto impugnato; vinte le spese; l'Agenzia si costituisce in giudizio con controdeduzioni con cui deduce che il termine sarebbe da qualificare come decadenziale, come, per altro, affermato, oltre che dalla sua prassi, anche da recente giurisprudenza di legittimità(cfr. Cass ord. n.34151/2022[1]; chiede ,infine, il rigetto del ricorso; vinte le spese

[1] secondo cui“ *L'omessa preventiva comunicazione all'Enea dell'elenco delle spese di riqualificazione energetica, prevista dall'art. 4, comma 1, lett. b) del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007, attuativo del disposto dell'art. 1, comma 349, della l. n. 296 del 2006, è causa di decadenza dal beneficio, in quanto tale adempimento ha lo scopo di impedire eventuali frodi, consentendo di verificare che i lavori, in quanto diretti a salvaguardare l'ambiente risparmiando energia, siano meritevoli dei vantaggi fiscali, così realizzando, in conformità ai principi costituzionali, un ragionevole bilanciamento tra la libertà di iniziativa economica privata, la tutela dell'ambiente e la tutela delle entrate fiscali dello Stato.*” [Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 34151 del 21/11/2022 (Rv. 666436 – 01)]

MOTIVI DELLA DECISIONE

2- Così letteralmente recitano la legislazione primaria e secondaria richiamate in narrativa: A)” 348. *La detrazione fiscale di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 è concessa con le modalità di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e alle relative norme di attuazione previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modificazioni, sempreché siano rispettate le seguenti ulteriori condizioni a) la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti è asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione; b) il contribuente acquisisce la certificazione energetica dell'edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, un «attestato di qualificazione energetica», predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell'unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. L'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l'attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili. 349. Ai fini di quanto disposto dai commi da 344 a 350 si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2007, sono dettate le disposizioni attuative di quanto disposto ai commi 344, 345, 346 e 347 “*

B)” art 4 comma 1 bis1-bis. *Per le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, comprese quelle concernenti la prosecuzione di interventi iniziati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, i soggetti che intendono avvalersi della detrazione, fermo restando quanto previsto al comma 1, lettere a), c) e d), sono tenuti a: a) acquisire l'attestato di certificazione energetica, ovvero l'attestato di qualificazione energetica nei casi e con le modalità di cui all'art. 5; b) trasmettere all'ENEA entro novanta*

giorni dalla fine dei lavori, attraverso il seguente sito internet: www.acs.enea.it, disponibile a partire dal 30 aprile 2008, ottenendo ricevuta informatica.”

3-Come può agevolmente riscontarsi dalla semplice e piana lettura dei passi riportati: *la legislazione primaria non prevede un obbligo del genere; **la legislazione secondaria lo prevede ma non ne sanziona l'inadempimento con la decadenza; né, a ben vedere avrebbe potuto farlo, pena la sua illegittimità, introducendo una sanzione non prevista dalla legge; ne sarebbe conseguita la sua necessaria, conseguente disapplicazione, trattandosi di un atto amministrativo generale, ex art 7, comma 5, d.l.gs., 546/92; in conclusione, nessuna norma prevede la sanzione della decadenza dall'agevolazione, nel caso di carenza di comunicazione all'ENEA nel richiamato termine; questo Giudice è ben conscio del difforme indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione, richiamato dall'Agenzia, ma non ritiene di poterlo condividere essendo ancorato a motivazioni che competono più ad un Legislatore che ad un Giudice.

4-Ne consegue in accoglimento del ricorso l'annullamento dell'atto impugnato; spese di giudizio compensate

P.Q.M.

La Corte in accoglimento del ricorso annulla l'impugnato atto; spese di giudizio compensate